

La norma mira a eliminare il divieto di rassegna al Ministero di settore delle elargizioni liberali offerte dai privati per il restauro di beni culturali, con la conseguente creazione a livello centrale, presso il Ministero, di un apposito fondo per la cultura. Lo scopo è quello di consentire al Ministero, senza problemi, di ricevere le donazioni dei privati per finanziare restauri. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, atteso che, in mancanza, le donazioni non sono possibili, poiché lo Stato non è in grado di adempiere al modo che le condiziona (la effettiva destinazione al restauro).

Comma 8 (norma di interpretazione autentica diretta a chiarire che le assunzioni straordinarie disposte dal d.l. n. 34 del 2011 sono fatte salve).

La presente proposta normativa è volta a:

a) chiarire con una interpretazione autentica che le assunzioni straordinarie, in totale n. 168 unità di cui 20 funzionari per la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, sono fatte salve e pertanto avvengono in deroga anche ai tagli degli organici previsti dal decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) introdurre una necessaria disposizione normativa che autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validità per le assunzioni di personale da destinare sul territorio nazionale alle funzioni di tutela del patrimonio culturale, a formare una graduatoria unica nazionale per le assunzioni di personale specificamente previste presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, considerato che per la regione Campania non vi sono graduatorie in corso di validità.

Tali assunzioni potranno contribuire ad assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità e potranno concorrere altresì a far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese.

La proposta non comporta oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

Comma 9 (norma per assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità e per far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese)

Il Ministero per i beni e le attività culturali, pur in presenza di una esplicita autorizzazione a procedere ad assunzioni straordinarie, si troverebbe in concreto ad essere soggetto alle riduzioni di organico previste dalla normativa vigente che determinerebbero eccedenze di personale.

Le eccedenze di personale sopra delineate determinerebbero una situazione del tutto incoerente con la volontà del legislatore espressa nella citata disposizione legislativa che riconosce la necessità e l'urgenza di potenziare il personale in servizio, autorizzando espressamente questa Amministrazione a procedere alle assunzioni finalizzate ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela del patrimonio culturale, in particolare nell'area archeologica di Napoli e Pompei.

Si rappresenta che il Ministero per i beni e le attività culturali già ora, con il personale attualmente in servizio, assicura quotidianamente con enormi difficoltà lo svolgimento ordinario delle funzioni istituzionali di tutela, valorizzazione e fruizione dell'ingente e prestigioso patrimonio culturale nazionale.

A tale riguardo si segnala che l'apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi della cultura (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali), che viene assicurata attualmente sino alle ore 19,00/20,00 tutti i giorni comprese le domeniche e le festività, è resa possibile solo attraverso un sistema di turnazioni che richiede necessariamente, per essere efficace e continuativo, l'impiego di un numero congruo di personale.

Peraltro tale numero è già ora al di sotto delle necessità, tanto da rendere necessario il superamento delle turnazioni festive che nell'anno sarebbero contrattualmente limitate al 50% delle feste. Si fa presente inoltre che la struttura occupazionale del Ministero è stata strettamente condizionata dalla immissione in servizio di numerose unità al momento dell'istituzione (1975) e quindi, per un fattore del tutto contingente ed estraneo a qualsiasi volontà o capacità organizzativa, per meri fattori anagrafici l'esodo sta diventando sempre più massiccio e porterà nell'immediato ad uno svuotamento di intere aree professionali.

In tale contesto del tutto peculiare, pertanto, gli obblighi di riduzione del personale sopra indicati sono destinati a provocare gravissime conseguenze sulla funzionalità degli uffici, sulle attività di tutela del patrimonio culturale e sugli orari di apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi della cultura.

Tali riduzioni infatti porteranno come conseguenza il drastico ridimensionamento dell'orario di apertura e, in alcuni casi, la chiusura al pubblico degli istituti e dei luoghi della cultura, con conseguenti effetti negativi in termini di immagine per il Paese, con riflessi negativi per il turismo e per le attività allo stesso collegate e con mancati introiti per le entrate dello Stato.

Tutto questo accade in una fase che vede l'espansione del numero dei visitatori dei siti culturali statali, sia italiani che stranieri, con le evidenti ricadute positive sulle economie dei territori e delle città d'arte che vengono misurati e documentati anche da studi di settore.

A fronte di una domanda in espansione si andrebbe dunque a ridurre l'offerta di servizi culturali di qualità, quali quelli erogati dal Ministero, che richiamano in Italia milioni di turisti i cui bisogni di accoglienza richiedono una maggiore disponibilità alle aperture dei musei, così come accade anche nelle più grandi istituzioni europee.

Si andrebbe inoltre a vanificare gli investimenti fatti per adeguare il sistema museale italiano ai più innovativi e sofisticati standard internazionali, con la contraddizione di aver realizzato straordinari interventi di adeguamento ed ampliamento dei più grandi musei del paese e di non poterli aprire al pubblico per mancanza di personale.

Per quanto riguarda la tutela del patrimonio culturale, è indispensabile poter contare su un turn over per il personale tecnico di alta professionalità, come quello che opera nelle strutture centrali e periferiche del Ministero, per poter svolgere con efficienza ed efficacia, nella certezza dei tempi, i compiti connessi alla missione istituzionale e indicati nel Codice dei beni culturali e del paesaggio. La norma proposta è volta, pertanto, ad assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità, nonché a far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese, come sopra ampiamente argomentato.

Comma 10 (norma per migliorare l'impiego e la valorizzazione dei beni culturali, anche mediante la partecipazione dei privati).

La proposta normativa mira a razionalizzare e rilanciare alcuni strumenti normativi già presenti nell'ordinamento giuridico diretti a consentire la concessione a privati – al fine del recupero e dell'utilizzo aperto alla fruizione pubblica anche indiretta – di beni culturali non utilizzati e richiedenti interventi onerosi di restauro e manutenzione. Si tratta di norme speciali modellate sull'esempio della finanza di progetto che dovrebbero essere rese operative mediante la creazione di un apposito help desk a livello centrale, anche con la collaborazione del Demanio, con il compito

di fare rapidamente un censimento di tali beni, suscettibili di essere recuperati con un proficuo partenariato pubblico-privato, per poi procedere alla pubblicazione del relativo elenco, anche on line, al fine di stimolare le proposte e le offerte sia di soggetti imprenditoriali privati, sia di partnership pubblico-privato, secondo il paradigma procedurale del project financing.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Comma 11 (norma interpretativa sulla natura di attività ispettiva delle funzioni di ispezione previste dall'art. 19 del codice dei beni culturali e del paesaggio).

La disposizione del comma 11 si rende necessaria al fine di assicurare, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, l'effettivo esercizio delle funzioni di tutela del patrimonio culturale italiano.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica posto che la copertura delle spese di missione è assicurata nell'ambito delle risorse ordinarie del Ministero per i beni e le attività culturali.

Comma 12 (norma di finanziamento aggiuntivo dell'Accademia dei Lincei e dell'Accademia della Crusca).

L'Accademia della Crusca e l'Accademia dei Lincei costituiscono le due più importanti e prestigiose Istituzioni culturali del Paese. Svolgono un ruolo essenziale di elaborazione culturale e di alta ricerca, nonché di rappresentanza al più alto livello culturale nei consessi internazionali. Assicurarne la continuità e la piena funzionalità è essenziale per lo sviluppo del sistema Paese. A tal fine si rende necessario, al fine di uscire da una condizione di precarietà e di endemica insufficienza di fondi, che mina in radice la capacità di produzione culturale di queste Istituzioni e ne compromette la stessa sopravvivenza, assicurare ad esse una fonte di finanziamento pubblico certa, adeguata e costante. A tanto provvede la norma in questione, la cui copertura economica – indicata nel comma 13 (due milioni di euro all'anno, di cui 1,3 milioni di euro in favore dell'Accademia dei Lincei e 700.000 euro in favore dell'Accademia della Crusca) - viene assicurata mediante utilizzo di una quota parte, a valere sul maggiore stanziamento di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del d.l. n. 34 del 2011, per un importo corrispondente.

Comma 13

Il comma 13 reca la clausola di invarianza finanziaria quanto ai commi da 1 a 11 e la copertura finanziaria per quanto concerne le disposizioni del comma 12 medesimo.

Capo IV

(Disposizioni in materia ambientale)

ART. XX

(Sfalci e potature)

1. All'articolo 185, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da: "nella selvicoltura" sino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "o, ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempreché soddisfino i requisiti di cui all'art. 184-bis, per la produzione di energia da questa biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"
2. Nelle zone, incluse quelle site nelle isole minori, in cui la caratteristiche della rete viaria siano tali da rendere estremamente difficile o impossibile l'accesso dei veicoli attrezzati ad effettuare la raccolta, sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato possono, se non pericolosi e nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti che siano scientificamente riconosciute, anche essere utilizzati presso il luogo di produzione o in altro idoneo limitrofo, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il primo comma del presente articolo chiarisce che il materiale derivante dalle attività agricole e dalla manutenzione del verde pubblico e privato, può essere utilizzato come prodotto, e non come rifiuto, se soddisfa tutte le condizioni previste dall'art. 184-bis in materia di sottoprodotto. Il secondo comma stabilisce che in luoghi in cui la raccolta dei residui delle attività agricole e forestali è impossibile, come ad esempio le piccole isole prive di un sistema di raccolta e stoccaggio dei residui, è possibile utilizzare in loco tali residui purchè ciò avvenga mediante processi o metodi, ivi compresa la combustione, che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

Articolo xx
(Composti organici volatili)

All'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo n. 161 del 2006, le parole "nei tre anni successivi alle date ivi previste" sono soppresse.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 161/06 stabilisce che dal 1° gennaio 2010 non potevano più essere venduti a Paesi extra UE prodotti per carrozzeria e per l'edilizia con limiti di COV (composti organici volatili) superiori a quelli previsti nell'allegato II del decreto legislativo stesso; con l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, tale limite è stato posticipato al 1° gennaio 2011. Tale limitazione all'esportazione non rispecchia, di fatto, il dettato della Direttiva 2004/42/CE che non disciplina il contenuto dei COV dei prodotti destinati all'esportazione verso Paesi extra UE. La limitazione all'esportazione citata, inoltre, non è presente nella legislazione di altri Stati membri dell'UE, comportando, di fatto, una discriminazione delle aziende italiane nei confronti delle stesse presenti negli altri Stati membri dell'UE, con il risultato di generare una perdita di fatturato a vantaggio delle aziende presenti negli altri Paesi Comunitari.

CAPO V

PACCHETTO SEMPLIFICAZIONE *

ARTICOLATO

Articolo 1 (BOZZA PROVVISORIA) **(Certificazione dei debiti delle regioni e degli enti locali)**

1. Il comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 è sostituito dal seguente:
"3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente territoriale. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere escluda la cedibilità del credito medesimo."
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente restano valide le certificazioni prodotte in applicazione del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009.
3. All'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. La convenzione di cui al comma 2 deve prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro-soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 9 decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."
4. L'obbligo di cui al comma 2-bis dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 3 del presente articolo, trova applicazione con riferimento alle convenzioni stipulate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.mauriziodelfino

Articolo 2

(Poteri straordinari per le infrastrutture strategiche)

1. All'articolo 163 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Qualora il **Ministro rilevi** gravi difficoltà o particolari complessità nella realizzazione di uno o più **degli interventi** di cui **all'articolo 161, comma 1**, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri è deliberato lo stato di emergenza. Per l'attuazione degli interventi conseguenti alla deliberazione di emergenza si provvede **mediante commissari straordinari delegati, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate. Ai predetti commissari si applicano le disposizioni previste dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche. Ai fini dell'esecutività delle ordinanze emanate dai commissari straordinari delegati, in sede di controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la Corte dei conti si pronuncia entro il termine di dieci giorni, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi.**"

Art. 7

(Semplificazione del regime dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo)

1. Sono da considerare sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 2 dello stesso articolo, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, prodotte nell'esecuzione di opere, anche se contaminate o mischiate, durante il ciclo produttivo, da acqua ovvero da materiali, sostanze o residui di varia natura, quali calcestruzzo, bentonite, PVC o vetroresina derivanti dalle tecniche e dai materiali utilizzati per poter effettuare le attività di evacuazione escavazione con tecniche tradizionali o meccanizzate, perforazione, pririvestimento, rivestimento, consolidamento dello scavo e costruzione ed impiegate, senza alcuna trasformazione diversa dalla normale pratica industriale, intendendosi per tale anche selezione granulometrica, riduzione volumetrica, stabilizzazione a calce o a cemento, essiccamento, biodegradazione naturale degli additivi condizionanti, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione che preveda la loro ricollocazione secondo le modalità stabilite nel progetto di utilizzo approvato dalle Autorità competenti anche ai fini ambientali ed urbanistici e nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito di destinazione, con riferimento alle concentrazioni di Tabella 1, Allegato 5, Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni. Fatta salva la possibilità in caso di fenomeni naturali che determinano superamenti delle stesse, di adottare i valori di fondo come concentrazioni soglia di contaminazione, si considera idoneo ai fini di cui al presente comma il materiale che, tenuto conto delle contaminazioni o frammistioni derivanti dalle attività di scavo e rivestimento, non supera i limiti di cui alla Tabella 1, colonna B, dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006; per gli interventi in siti con destinazione diversa da quella industriale o commerciale, lo strato superficiale, non inferiore a 50 cm, deve assicurare il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 1 colonna A del medesimo allegato; per i siti destinati alla produzione agricola o all'allevamento, si adottano i limiti di cui al precedente periodo sino alla adozione del

provvedimento di cui all'articolo 241 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, l'accertamento delle caratteristiche del materiale, ai fini dell'impiego progettuale previsto, avviene con le modalità di cui al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Articolo 4

Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazione

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, gli enti locali, dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione.

Relazione

Al fine di semplificare le procedure inerenti l'approvazione degli accordi di programma per la realizzazione degli interventi previsti dal piano nazionale di edilizia abitativa, si propone di modificare le disposizioni che prevedono una loro approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, mediante sostituzione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

La disposizione proposta inoltre intende razionalizzare e contenere le spese sostenute dagli enti locali attraverso la pubblicazione sui propri siti istituzionali dei canoni di affitto versati per il godimento e l'utilizzo dei beni immobili.

Articolo 6

Misure in materia di RC auto, lotta all'evasione assicurativa e pubblico registro automobilistico (PRA)

1. All'art. 149 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, la parola «devono» è sostituita dalla seguente: «possono» e dopo la parola «risarcimento» è inserita la parola: «anche»;
- b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei confronti della propria impresa di assicurazione o nei confronti di quella del responsabile del sinistro. Nel primo caso l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo gli accordi da queste stipulati nell'ambito del sistema di risarcimento diretto».

2. All'art. 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, dopo il comma 4-*bis* sono aggiunti i seguenti:

“4-*ter*. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-*bis* dell'art. 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.

4-*quater*. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-*ter*, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solito a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 180, comma 8.

4-*quinqüies*. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-*ter*, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.".

3. Il pubblico registro automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni è abolito. I compiti e le funzioni attribuiti al pubblico registro automobilistico sono trasferiti all'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225 e 226 del codice della strada.

4. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente decreto, sono dettate le disposizioni relative alle modalità di trasferimento dei dati dal pubblico registro automobilistico all'archivio nazionale dei veicoli, nonché le ulteriori norme necessarie all'attuazione del presente articolo, garantendo l'invarianza degli oneri, con specifico riguardo alla quota di risorse finanziarie attualmente derivanti dall'attività del pubblico registro automobilistico, ove destinate al funzionamento dello stesso.

5. Il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 e il relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, sono soppressi.

Relazione

Si modifica il codice della strada per accertare velocemente l'evasione dell'obbligo assicurativo RC auto. Viene prevista in particolare la possibilità, per la polizia stradale, di incrociare i dati delle assicurazioni con quelli rilevati dai dispositivi elettronici utilizzati dalla polizia stradale. La norma non comporta oneri in quanto utilizza dispositivi già in uso.

Inoltre, al fine di superare le incertezze interpretative si chiarisce che l'alternatività dei rimedi risarcitori vale anche in sede stragiudiziali nei rapporti con la compagnia assicurativa del responsabile civile.

Infine si prevede l'abolizione del PRA e l'attribuzione delle relative funzioni all'archivio nazionale veicoli.

Articolo 8

Semplificazione in materia di trasporto eccezionale su gomma

1. Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 9-bis, è sostituito con il seguente:

«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:

- a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;
- b) le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione;
- c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;

- d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;
- e) per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;
- f) le disposizioni contenute all'articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;
- g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13, così come modificato dal presente comma e che questa sia rilasciata con le modalità semplificate di cui alla lettera a) del presente comma;
- h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presentata in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;
- i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate.».

Relazione

Si tratta di misure volte a semplificare il lavoro delle aziende che si occupano di trasporti eccezionali, con le quali:

- viene introdotto un limite massimo per il rilascio delle autorizzazioni;
- si modificano i parametri di definizione delle autorizzazioni periodiche, multiple e singole, prevedendo che la validità della stessa autorizzazione non sia vincolata alla natura del materiale e alla tipologia della merce trasportata;
- si estende la validità delle autorizzazioni;
- si interviene nei permessi di transito che attualmente vengono autorizzati a convoglio, senza possibilità di combinazioni incrociate tra i trattori e rimorchi o semirimorchi, imponendo così alle aziende costi aggiuntivi per ogni abbinamento dichiarato.

Articolo 9

Incentivazione degli interventi per ridurre per ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione (Fondo garanzia ESCO).

1. Al fine di ridurre i consumi energetici delle pubbliche amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 18 aprile 2006, n. 196, attraverso la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica, con l'esclusione degli interventi relativi ad impianti fotovoltaici, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi derivanti da operazioni di credito a favore delle ESCO, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, certificate ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto legislativo, costituito da beni immobili rientranti nel patrimonio disponibile dello Stato individuati con provvedimento dell'Agenzia del demanio da adottarsi nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli interventi ammessi ai benefici del Fondo di garanzia sono preventivamente approvati dall'ENEA, senza ulteriori oneri a carico del bilancio pubblico.
2. La percentuale dell'importo corrispondente all'effettivo risparmio conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma che precede da corrispondere alla ESCO quale corrispettivo per l'attività svolta non può superare l'80%.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 1.

Relazione

La disposizione normativa proposta intende incentivare l'attuazione di misure volte alla riduzione dei consumi energetici della pubblica amministrazione, ovviando alle difficoltà riscontrate da parte delle ESCO (Energy saving company) per l'accesso ai finanziamenti attraverso la realizzazione di fondo che garantisca l'esatto adempimento nei confronti degli istituti finanziatori; intende, altresì, fissare la misura massima della percentuale del risparmio economico effettivamente conseguito a seguito della realizzazione dell'intervento programmato riconosciuto alla ESCO.

Articolo 11

CONTRARIETA' MINISTRO MELONI

Garanzia "reale" (e non solo finanziaria) dello Stato per i mutui di giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali. Riparte il mercato immobiliare

1. Al fine di favorire l'acquisto della prima casa, a partire dal 1° gennaio 2012, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi di insolvenza derivanti dalla stipulazione di mutui da parte di giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di garanzia.

2. Il fondo di garanzia di cui al comma 1 è costituito da beni immobili rientranti nel patrimonio disponibile dello Stato individuati con provvedimento dell'Agenzia del demanio da adottarsi nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Relazione

La disposizione introduce un fondo di garanzia finalizzato a fornire copertura ai prestiti bancari richiesti da giovani coppie, nonché a nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per l'acquisto della prima casa. Il fondo è garantito da beni immobili rientranti nel patrimonio disponibile dello Stato individuati con provvedimento dell'Agenzia del demanio.

Articolo 12

Zone a burocrazia zero e semplificazioni in materia di controlli sulle imprese e di protezione dei dati personali

1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'art. 43 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i provvedimenti di cui al primo periodo della lettera a), del comma 2, dell'art. 43, sono adottati, ferme restando le altre previsioni ivi contenute, in via

esclusiva e all'unanimità, dall'Ufficio Locale dei Governi, istituito in ciascun capoluogo di provincia, su richiesta della regione, d'intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La trasmissione dei dati e dei documenti previsti dal terzo comma della medesima lettera, avviene in favore del medesimo Ufficio.

3. L'Ufficio Locale dei Governi è presieduto dal Prefetto e composto da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un rappresentante della città metropolitana ove esistente, e da un rappresentante del comune interessato. Il dissenso di uno o più dei componenti, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella riunione convocata dal Prefetto, deve essere congruamente motivato e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non partecipa alla riunione medesima, ovvero non esprime definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

4. Resta esclusa l'applicazione dei commi 1, 2 e 3 ai soli procedimenti amministrativi di natura tributaria e alle nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo.

5. Le previsioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e la partecipazione all'Ufficio Territoriale dei Governi è a titolo gratuito e non comporta rimborsi.

Relazione

La norma estende, in via sperimentale e per un tempo determinato, il regime delle Zone a Burocrazia Zero a tutto il territorio nazionale, prevedendo un organismo collegiale, deputato alla produzione provvedimento già prevista dall'art. 43 del d.l. n. 78 del 2010, istituito nell'accordo di tutti i livelli di governo coinvolti che pure la compongono in ragione delle rispettive competenze normative.

Articolo 13

Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, misurazione degli oneri amministrativi e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: "40. (L) Certificati ", e sono premessi i seguenti commi:

01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono **(valide)** e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

(02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura " Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi") (LE NORME IN GRASSETTO NON SONO CONDIVISE DAL DAGL E VANNO VALUTATE)

b) all'articolo 41, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli

elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. >>;

d) dopo l'articolo 44 è inserito il seguente: <<44-bis. Acquisizione d'ufficio di informazioni- 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore. 2. La documentazione antimafia è acquisita d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti nel rispetto della specifica normativa di settore.>>;

e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: << 72. Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli.- 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'art. 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'art. 58 del CAD, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. 2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione. 3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.>>;

f) all'articolo 74, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà" ed è aggiunta la seguente lettera: "d) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 2.".

2. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente comma:

"5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 25, 26 e 27, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese, degli oneri amministrativi e della stima dei relativi costi, introdotti o eliminati nei confronti di cittadini e imprese. Per oneri amministrativi si intendono gli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

<< 25. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 27.

26. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

27. L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque, i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.>>.

Articolo 14

Obbligo della P.A. di pubblicazione degli atti a corredo delle istanze di parte

1. All'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106, sono apportate le seguenti modificazioni: il numero 4) è soppresso;

al numero 6 le parole: "nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4) gli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana"
Conseguentemente il comma 2, lettera b), numero 1, primo periodo, è sostituito dal seguente:

"1) le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro il 31 dicembre 2011, pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza.

(CON RISERVA TRATTANDOSI DI NORMA IN APPROVAZIONE NEL DDL STATUTO DELL'IMPRESA)

Articolo 15

Misure di semplificazione in materia di edilizia e di attività formalmente autorizzata

1. In deroga all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, le aziende possono effettuare modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei propri fabbricati, ovvero modificare la destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa senza comunicazioni preventive, se le modifiche sono compatibili con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.

2. Entro il 30 novembre di ogni anno è fissato il termine per comunicare, anche in via telematica, alle amministrazioni competenti le eventuali modifiche apportate, contestualmente al pagamento degli eventuali oneri dovuti, inviando, altresì idonea certificazione rilasciata da professionista abilitato attestante la compatibilità con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti di cui al comma 7.

3. Ai fini dell'attribuzione della categoria catastale, i locali adibiti ad abitazione del custode sono accertati unitamente alla consistenza dell'azienda.

4. La deroga di cui al comma 7 non si applica nei casi in cui sugli immobili, i fabbricati o le aree interessate sussistano eventuali vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

5. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole "termine fissato" sono aggiunte le seguenti "non superiore a quindici giorni";

b) al comma 8 è aggiunto alla fine il seguente periodo "Il silenzio-assenso si intende, altresì, formato, nel caso in cui sia stata disposta l'integrazione documentale di cui al comma 5 in mancanza dei presupposti o delle formalità ivi indicati, alla scadenza del termine di novanta giorni, ovvero di centocinquanta giorni nei casi contemplati dal comma 7, dalla presentazione della domanda, salvo quanto previsto dal comma 4.".

6. Dopo l'articolo 51 del codice penale, è inserito il seguente:

"Articolo 51-bis (Condotta formalmente autorizzata)

Non è punibile chi pone in essere una condotta consentita da un atto formale della pubblica amministrazione comunque denominato, anche se contrastante con la normativa di riferimento, salvo che l'atto sia conseguenza di un reato alla cui commissione l'autore della condotta autorizzata ha partecipato."

7. Dopo l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è inserito il seguente:

“Articolo 44-bis (Esclusione del reato)
Non costituisce reato la condotta autorizzata da un titolo abilitativo formale, comunque denominato, anche se contrastante con la normativa di riferimento, salvo che il titolo sia conseguenza di un reato alla cui commissione l'autore della condotta autorizzata ha partecipato.”.

Articolo 16

Risposta “veloce” all’interpello fiscale

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la parola “centoventi” è sostituita dalla parola: “novanta”.
2. All'articolo 21, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, al secondo periodo, sostituire le parole “centoventi” e “sessanta” con le seguenti: “novanta”.

Relazione

La disposizione semplifica, riducendo da 120 a 90, i termini di risposta dell'amministrazione finanziaria in relazione agli interpelli formulati dai contribuenti, in merito all'applicazione di disposizioni tributarie di cui sia incerta la corretta applicazione.

Articolo 17

Taglia-leggi

1. A far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato A.
2. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato A.

Relazione

La disposizione prosegue l'attività di “Taglia-leggi” avviata dalla legge 246 del 2005, abrogando espressamente disposizioni obsolete o contrarie ai principi di liberalizzazione dell'attività economica.

Articolo 20

Agevolazione delle transazioni in moneta elettronica (carte di credito e bancomat)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di limitare l'uso del denaro contante, tutte le transazioni regolate con sistemi elettronici di pagamento, di importo inferiore ai cento euro, sono gratuite sia per l'acquirente, sia per il venditore. **(RISERVA DAGL TRATTASI DI INCIDENZA SULLA LIBERTA' CONTRATTUALE)**

2. Al comma 2 dell'articolo 13 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sono soppresse le parole "quando la somma supera L. 150.000 per ogni esemplare".

Relazione

Il primo comma dispone l'eliminazione di qualsiasi tipo di commissione per tutte le transazioni effettuate con moneta elettronica (carta di credito, *Pagobancomat*, ecc.) per importi fino a cento euro.

Il secondo comma dispone l'eliminazione del limite (attualmente 77,47 euro) sotto il quale "gli estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento o di accredito di somme, portanti o meno la causale dell'accredito o dell'addebitamento e relativi benestare" sono esenti dall'imposta di bollo di 1,81 euro: la disposizione mira, dunque, a sottoporre tutti gli estratti conto, a prescindere dall'importo in essi contenuto, all'imposta di bollo di 1,81 euro.

Articolo 21

Semplificazioni in materia di inventario e estensione dell'ambito di operatività del fondo di garanzia

1. All' articolo 769, codice di procedura civile, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

"Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte."

2. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 dell' articolo 22, come sostituito dall' articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. In caso di mancato o ritardato versamento da parte del notaio dei tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se per il fatto viene ascritta un' ipotesi di reato e il danno non è coperto da polizza assicurativa, il soggetto preposto alla riscossione può richiederne direttamente il pagamento al Fondo. L'erogazione è subordinata:

a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio;

b) all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dei tributi, senza che l'efficacia esecutiva del ruolo risulti sospesa.

3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3 bis, è legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria. Il Fondo può provvedere alla riscossione coattiva del credito e degli accessori mediante iscrizione a ruolo senza che ricorrano i presupposti dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 24 del predetto decreto legislativo.

3-quater. Se è accertato con decisione passata in cosa giudicata che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, il soggetto della riscossione rimborsa senza indugio le somme pagate al Fondo o, se il fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio medesimo."

b) al comma 4 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunte alla fine le seguenti parole:

"fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel quale il danno è dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed è indennizzato in misura pari all'ammontare del credito risultante dallo stesso atto."

c) dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis, inserito dall'articolo 10 del decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, è aggiunto il seguente:

"2-bis. I consigli notarili distrettuali assumono periodicamente informazioni presso l'amministrazione finanziaria in merito alla regolarità del versamento dei tributi dovuti dal notaio in relazione agli atti da lui rogati o autenticati. La stessa, quando ne risulta omesso o ritardato il versamento, ne informa senza indugio il consiglio notarile distrettuale presso il quale il notaio è iscritto."

d) al comma 1 dell'articolo 142-bis, inserito dall' articolo 25 del decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, è aggiunto alla fine il seguente periodo:

“Il notaio è punito in ogni caso con la destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati.”

e) dopo il comma 1 dell'articolo 144, come sostituito dall' articolo 26 del decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell' articolo 142 bis, la sospensione per un anno è sostituita alla destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella stessa infrazione .”

3. Dopo l'articolo 2645 ter del codice civile è aggiunto il seguente:

“Art. 2645 quater - Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, le convenzioni, i contratti e gli altri atti di diritto privato, anche unilaterali, con i quali vengano costituiti a favore dello Stato, della Regione, degli altri enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico e comunque ogni altro vincolo a qualsiasi altro fine richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali nonché dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche ad essi

Relazione

La proposta, in un'ottica di semplificazione e di ausilio all'amministrazione della giustizia, nell'intervenire sul codice di procedura civile (art. 769 c.p.c.) mira a consentire ai soggetti a ciò legittimati di chiedere l'inventario direttamente al notaio designato dal defunto con testamento ovvero, in assenza di designazione, ad altro notaio, quando non siano stati apposti dei sigilli.

Si estende, inoltre, l'ambito di operatività del fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale previsto dagli articoli 21 e seguenti della legge notarile, anche alle fattispecie di mancato o ritardato versamento da parte del notaio dei tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se per il fatto viene ascritta un'ipotesi di reato e il danno non è coperto da polizza assicurativa.

In siffatte ipotesi si prevede che il fondo provveda al pagamento dei tributi in vece del notaio, surrogandosi legalmente in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria. Al fine di prevenire l'evasione dei tributi in questione si introduce la previsione dell'obbligo di informazione da parte dei consigli notarili distrettuali presso l'amministrazione finanziaria in merito alla regolarità del versamento dei tributi dovuti dai notai in relazione agli atti rogati o autenticati.

Viene prevista, inoltre, l'irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione nei confronti del notaio quando commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, con la possibilità di sostituire la più grave sanzione della destituzione con quella della sospensione per un anno se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella stessa infrazione.

Articolo 25

Semplificazioni in materia di società

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle imprese e la semplificazione burocratica per la costituzione delle stesse, l'articolo 2463 del codice civile, è così modificato:

a) al secondo comma, le parole “deve essere redatto per atto pubblico” sono sostituite dalle seguenti “può essere redatto con scrittura privata”;

b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: “Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo, ovvero i contraenti, se questo è stato redatto con scrittura privata, devono depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovante la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 2329”;

- c) l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2331, 2332 commi primo, numeri 2) e 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, e 2341".
2. Il comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ivi disciplinato è in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. A partire dal 1° gennaio 2012, le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il Collegio Sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato e le modalità di attuazione del presente comma".
4. I soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.
5. I limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata.
6. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
 «4-bis. Nelle società di capitali, ove lo statuto o l'atto costitutivo non dispongano diversamente, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione coordinano il sistema dei controlli della società e svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)».
7. L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:
 "2477. Sindaco e revisione legale dei conti.
 L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.
 La nomina del sindaco è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.
 La nomina del sindaco è altresì obbligatoria se la società:
 a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
 b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
 c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.
 L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco.
 L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato."
8. L'articolo 2397 del codice civile è così sostituito:
 "2397. Composizione del collegio.
 Per le società aventi capitale sociale non inferiore a 10 milioni di euro e per le società quotate in mercati regolamentati, il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
 Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli

iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Per le società aventi capitale sociale inferiore a 10 milioni di euro l'organo di controllo è composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro."

9. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

10. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti di cui al comma 1 le società il cui atto costitutivo preveda:

- a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
- b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria, o per finalità di investimento, fermo restando il divieto per tali soci di partecipare alle attività riservate e agli organi di amministrazione della società;
- c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
- d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

11. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali. Restano salvi i diversi modelli societari già vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge di conversione. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sei mesi dalla approvazione della presente legge di conversione, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 2, lettera c), 4 e 5.

12. Nel caso in cui siano entrate in vigore norme di legge o regolamentari che incidano, direttamente o indirettamente, sulle materie regolate dallo statuto sociale, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, possono modificare il proprio statuto con le maggioranze assembleari previste in via generale dallo statuto per le sue modificazioni, anche nei casi in cui lo statuto stesso preveda maggioranze più elevate per la modifica di determinati suoi articoli. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2365, secondo comma, del codice civile.

13. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.

Relazione

La norma è volta a rendere più agevole e spedita la procedura di costituzione delle società a responsabilità limitata; a tal fine, modificando l'art. 2463 c.c., si prevede che l'atto costitutivo di dette società debba essere redatto, non più per atto pubblico, bensì per scrittura privata.

Il chiaro intento della norma è poi quello di semplificare la procedura di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata, precisandosi, a tal fine, che l'atto di trasferimento disciplinato dal comma 1-bis dell'art. 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è in deroga al secondo comma dell'art. 2470 c.c. ed è quindi sottoscritto con la firma digitale di cui all'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Inoltre si semplificano gli adempimenti contabili e fiscali delle società per azioni, prevedendo, a partire dal primo gennaio 2012, per le società che non abbiano nominato il collegio sindacale, la possibilità di redigere il bilancio secondo uno schema di bilancio semplificato, le cui voci e la cui struttura, nonché le modalità di attuazione della previsione in esame, dovranno essere definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Si prevede, altresì, per i soggetti in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi, la possibilità di sostituire la tenuta delle scritture contabili con gli estratti conto bancari, nel caso in cui effettuino operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili.

La proposta normativa, poi, che si realizza mediante l'inserimento di un comma nell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa della persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), è finalizzata a concentrare le funzioni dell'organismo di vigilanza nel collegio sindacale, nel consiglio di sorveglianza e nel comitato per il controllo della gestione.

La disposizione inoltre modifica l'articolo 2477 c.c. in materia di organo di controllo delle società a responsabilità limitata, stabilendo che l'atto costitutivo possa prevedere la nomina, al posto dell'attuale collegio sindacale, di un unico "sindaco". Ne consegue, dunque, che l'attuale disciplina, riferita al collegio sindacale, deve viceversa essere applicata con riferimento ad un sindaco unico. Sempre in un'ottica di snellimento delle relative procedure, si modifica anche l'articolo 2397 c.c. in materia di composizione del collegio sindacale delle società per azioni, nel senso che l'attuale previsione dei due commi dell'articolo in commento troverà applicazione solo per le società aventi capitale sociale non inferiore a 10 milioni di euro e per le società quotate in mercati regolamentati. Si aggiunge poi all'articolo in commento un'ultima previsione attinente viceversa alle società aventi capitale sociale inferiore a 10 milioni di euro: solo per queste ultime si stabilisce che l'organo di controllo è composto da un sindaco unico scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 6.

(Semplificazione degli adempimenti per i gestori delle strutture ricettive)

1. Al comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno » sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare, entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate mediante l'invio dei dati contenuti nella predetta scheda con mezzi informatici o telematici secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali».
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2011, i soggetti di cui all'articolo 109, comma 1, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, possono scegliere di effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 109, comma 3, del medesimo testo unico, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, entro le ventiquattro ore dall'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna all'autorità locale di pubblica sicurezza di copia della scheda di dichiarazione delle loro generalità conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno o, in alternativa, inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi della predetta scheda con mezzi informatici o telematici o mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Art.

(Disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici)

1. L'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente articolo:
"Art. 33. (Eccedenze di personale in mobilità collettiva) - 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino eccedenze di personale, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile delle eccedenze delle unità di personale, ai sensi del comma 1, è valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale.
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.
5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, commi 1 e 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 o, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della Regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge del 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni anche al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.
7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.
8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e 10. Le pubbliche amministrazioni comunicano in via telematica, alla banca dati prevista dall'articolo 3, commi 129 e 130, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che assume la denominazione di "Borsa nazionale sulla mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni" i flussi di mobilità del personale in entrata e in uscita. All'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole "rendere pubbliche" sono inserite le seguenti " , anche mediante comunicazione alla Borsa nazionale sulla mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni,".

11. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le economie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono destinate annualmente da ciascuna amministrazione, in misura pari al cinquanta per cento, ad integrare le risorse per il trattamento accessorio del personale, e in misura non superiore al quindici per cento ad interventi di riqualificazione del personale acquisito mediante le procedure di mobilità.
12. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica di cui al presente articolo. Fino alla emanazione della disciplina regionale e locale si applicano le disposizioni del presente articolo.

Art.

(Concorsi unici nelle pubbliche amministrazioni e modifiche alla disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato, fermi restando le disposizioni vigenti in materia di mobilità e in materia di corso concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle graduatorie di concorso predisposte presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare, in quanto possibile, le quote annuali di assunzioni.
2. Con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni e gli enti pubblici ivi compresi possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità. Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 5 e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni.
3. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 5, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ogni singolo candidato in misura non superiore ai 10 euro.
4. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica garantisce, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.
5. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1 dopo le parole "*corso-concorso selettivo di formazione*" sono aggiunte le seguenti "*per titoli ed esami*";
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "*3. Al corso-concorso selettivo di formazione per titoli ed esami possono essere ammessi, con le modalità stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i soggetti muniti di diploma di laurea o laurea specialistica. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.*"

- c) il comma 4 è sostituito dal seguente: *“4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di diciotto mesi comprensivi di un periodo di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private, uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione Europea o di un organismo comunitario o internazionale, secondo modalità determinate dal decreto di cui al successivo comma 5, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilanci. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.”*
6. Il regolamento di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è modificato in conformità alle disposizioni di cui al comma 5.

TITOLO VI

EFFICIENTAMENTO E SNELLIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

(Pacchetto Giustizia)

INTERVENTI URGENTI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA

Art. 1

(Modifiche alla disciplina della mediazione)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, il comma 16-decies è abrogato.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o, se anteriore, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 2

(Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 125, primo comma, le parole *«il proprio indirizzo di posta elettronica certificata»* sono sostituite dalle seguenti: *«l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»*;
 - b) all'articolo 133, il terzo comma è abrogato;
 - c) all'articolo 134, il terzo comma è abrogato;
 - d) all'articolo 136 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) il secondo comma è sostituito dal seguente: *«Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica*

- certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»;*
- 2) il terzo comma è sostituito dal seguente: *«Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.»;*
 - 3) il quarto comma è abrogato;
- e) all'articolo 170, al quarto comma, le parole da *«Il giudice può autorizzare per singoli atti»* sino a *«l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni »* sono soppresse;
 - f) all'articolo 176, al secondo comma, le parole da *«anche a mezzo telefax»* sino a *«l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione.»* sono soppresse;
 - g) all'articolo 183, l'ottavo comma è abrogato;
 - h) all'articolo 250, il secondo comma è sostituito dal seguente: *«L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.»;*
 - i) all'articolo 366, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al secondo comma, dopo le parole *«se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma»* sono aggiunte le seguenti: *«ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;*
 - 2) il quarto comma è sostituito dal seguente: *«Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma.»;*
 - l) all'articolo 518, al sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: *«L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.»;*
2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 173-bis, al terzo comma, le parole da *«a mezzo di posta ordinaria»* sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: *«a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.»;*
 - b) all'articolo 173-quinquies, al primo comma, le parole da *«a mezzo di telefax»* sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: *«a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli.»;*
3. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 1, dopo le parole *«a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890»* sono inserite le seguenti: *«ovvero a mezzo della posta elettronica certificata»;*
 - b) all'articolo 3, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: *«La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8»;*
 - c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 1, dopo le parole: *«può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente,»* sono aggiunte le seguenti: *«a mezzo posta elettronica certificata, ovvero»;*
 - 2) al comma 1 le parole *«e che sia iscritto nello stesso albo del notificante»* sono soppresse;

- 3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.»;
- d) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»;
 - 2) al comma 2, alle parole: «Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario» è anteposto il seguente periodo: «Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario.»;
 - 3) al comma 3, le parole «In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 2».
4. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente.».
5. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o, se anteriore, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 3

(Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello)

1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima dell'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge, la cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2.
2. Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione dell'avviso di cui al comma 1.
3. Nei casi di cui al comma 2 il presidente del collegio dichiara l'estinzione con decreto.

Art. 4

(Misure per la razionalizzazione del contenzioso previdenziale)

1. All'articolo 445-bis del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile»

Art. 5.

(Motivazione breve della sentenza)

1. All'articolo 163, terzo comma, numero 7, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e che la motivazione della sentenza può essere resa nelle forme di cui all'articolo 281-decies».
2. Dopo il capo III-ter del libro II del titolo I del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Capo III-quater»
DELLA MOTIVAZIONE BREVE

Art. 281-decies. - (*Motivazione breve della decisione*). - Se non decide a norma degli articoli 275, 281-quinquies o 281-sexies, il giudice, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica di cui all'articolo 190, fissa con decreto, entro i successivi trenta giorni, l'udienza per la pronuncia della sentenza con motivazione breve.

All'udienza prevista dal primo comma il giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ed elencando sommariamente a verbale i fatti rilevanti, le fonti di prova e i principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.

La sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Le parti che vogliono proporre impugnazione devono chiedere, con atto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia della sentenza, la motivazione estesa redatta ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, numero 4), che il giudice deposita nei successivi trenta giorni. Del deposito è data immediata comunicazione alle parti costituite.

Dal momento del deposito della motivazione estesa la sentenza può essere notificata ai fini della decorrenza dei termini di cui all'articolo 325 e decorre il termine di cui all'articolo 327, primo comma».

3. All'articolo 282 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «*Nel caso previsto dall'articolo 281-decies, la sentenza è provvisoriamente esecutiva a seguito della pronuncia di cui al secondo comma del medesimo articolo 281-decies, anche nel caso di richiesta della motivazione estesa*».
4. Dopo l'articolo 324 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Art. 324-bis. (*Non impugnabilità della sentenza*). La sentenza resa ai sensi dell'articolo 281-decies, primo comma, non è soggetta ai mezzi di impugnazione indicati nell'articolo 324, quando nessuna delle parti ha chiesto la motivazione estesa».
5. Nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei quali una o più parti sono state dichiarate contumaci, l'articolo 281-decies del codice di procedura civile, introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applica se, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una delle parti costituite notifica al contumace l'avviso che la motivazione della sentenza può essere resa nelle forme di cui al citato articolo 281-decies del codice di procedura civile.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o, se anteriore, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 6.

(Modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 283 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»;

- b) all'articolo 350, primo comma, dopo le parole: «la trattazione dell'appello è collegiale», sono inserite le seguenti: «ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti»;
 - c) all'articolo 351 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al primo comma, dopo le parole «il giudice provvede con ordinanza», sono aggiunte le seguenti: «non impugnabile»;
 - 2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire»;
 - d) all'articolo 352 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies ovvero dell'articolo 281-decies»;
 - e) all'articolo 431 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o, se anteriore, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 7.

(Modifiche in materia di spese di giustizia)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 13, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «*1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di appello ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione*»;
 - b) all'articolo 14, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «*1-bis. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 281-decies, terzo comma, del codice di procedura civile, la parte che per prima deposita la richiesta di motivazione estesa della sentenza è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato dovuto per il successivo grado di giudizio.*»;
 - c) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente: «*3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.*»
2. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare fino al 31 dicembre 2015 il pagamento dell'indennità dei giudici ausiliari nel caso di cui all'articolo 8 e, per la parte eccedente, nonché nell'intero a decorrere dal 2016, per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con esclusione delle spese di personale.

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

(Giudici ausiliari)

1. Per definire i procedimenti civili dichiarati prioritari con i programmi previsti dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e con l'obiettivo di darvi luogo entro il 2015 si procede, nei modi e termini previsti dal presente articolo, alla nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di seicento.

2. I giudici ausiliari sono nominati con appositi decreti del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente, tra gli avvocati dello Stato a riposo e i magistrati ordinari, contabili e amministrativi a riposo che non abbiano superato i 75 anni di età al momento della proposizione della domanda. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresì il principio contenuto di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

3. Non possono essere nominati giudici ausiliari i soggetti iscritti nell'albo degli avvocati e quelli indicati dall'articolo 2, comma 8, della legge 22 luglio 1997, n. 276.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è determinato il contingente dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna corte di appello. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità ed i termini di presentazione della domanda per la nomina a giudice ausiliario. Della pubblicazione del decreto è dato avviso sul sito Internet del Ministero della giustizia.

5. Le domande sono trasmesse, senza ritardo, al consiglio giudiziario che formula le proposte motivate di nomina indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al doppio dei posti assegnati a ciascun ufficio giudiziario del distretto e redigendo una graduatoria. A parità di titoli sono prioritariamente nominati coloro che abbiano maturato la maggiore anzianità di servizio.

6. Il giudice ausiliario prende possesso dell'ufficio entro il termine indicato nel decreto di nomina previsto dal comma 2 ed è assegnato con apposito provvedimento del capo dell'ufficio ad una delle sezioni civili esistenti, per definire le cause già mature per la decisione.

7. La nomina a giudice ausiliario ha durata fino al 31 dicembre 2015. Il giudice ausiliario cessa in ogni caso dall'incarico al compimento del settantasettesimo anno di età.

8. I giudici ausiliari hanno lo stato giuridico di magistrati onorari e ad essi si applica il regime delle incompatibilità e delle ineleggibilità previsto per i magistrati ordinari.

9. I giudici ausiliari decadono dall'ufficio per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

10. In ogni momento il capo dell'ufficio giudiziario può proporre al consiglio giudiziario la revoca del giudice ausiliario che non sia in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, ovvero tenga un comportamento scorretto o negligente. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura corredata di un parere motivato. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

11. Ai giudici ausiliari è attribuita una indennità di 200 euro per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione. Le indennità non possono superare in ogni caso l'importo di 20.000 euro lordi annui.

12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 12.000.000 di euro annui, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7.

13. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel Programma Giustizia civile e penale della Missione Giustizia dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

Art. 9

(Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14)

1. All'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per far fronte alla grave situazione di sovrappopolamento delle carceri, e comunque fino al 31 dicembre 2012, è preposto un commissario straordinario per l'emergenza carceraria, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia e revocabile con le medesime modalità. Al commissario sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di procedere al compimento degli investimenti necessari per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti.»;
- b) ai commi 2 e 3 le parole: «Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario.».

2. Il commissario straordinario di cui al comma 1 esercita altresì le attribuzioni del Commissario delegato per la situazione conseguente al sovrappopolamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2010 n. 3861.

3. Il commissario straordinario per l'emergenza carceraria riferisce al Ministro della giustizia sull'attività compiuta nello svolgimento delle proprie funzioni e si coordina con i competenti uffici del ministero della giustizia, nel rispetto delle direttive impartite dal predetto ministro.

4. Il Ministro della giustizia, al termine del mandato del commissario straordinario, riferisce al Parlamento sull'attività svolta da quest'ultimo.

5. Per la corresponsione delle indennità da corrispondere al commissario straordinario e a ciascuno degli ausiliari del commissario straordinario, in numero massimo di due, è autorizzata la spesa di euro 35.000 per l'anno 2011 ed euro 140.000 per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede con le risorse finanziarie acquisite in via definitiva dalla Cassa delle ammende negli anni 2011 e 2012.

Art. 10

(Norme in materia di dismissione di beni immobili del Ministero della giustizia e realizzazione di nuovi istituti penitenziari.)

1. Per fronteggiare l'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, il Ministero della giustizia può individuare beni immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici e privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari. Le procedure di valorizzazione e dismissione sono effettuate dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, anche in deroga alle norme in materia di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico - contabile.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, valutate le esigenze dell'Amministrazione penitenziaria, individua i comuni all'interno del cui territorio devono insistere gli immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari e determina le opere da realizzare e la relativa stima dei costi. Il Ministero della giustizia provvede quindi a selezionare le proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie, presentate dai soggetti di cui al comma 1, con preferenza per le proposte conformi alla disciplina urbanistico - edilizia vigente.
3. Per l'approvazione degli interventi volti alla realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie e di eventuali variazioni degli strumenti urbanistici, il Ministero della giustizia può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate.
4. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure di cui ai commi 2 e 3 sono oggetto di permuta con immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e/o dismissione. A tal fine, il Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del Demanio, individua con uno o più decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo le seguenti procedure:
 - a) le valorizzazioni e/o dismissioni sono effettuate direttamente dal Ministero della giustizia, che può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia del Demanio, e/o dell'Agenzia del Territorio e/o di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;
 - b) la determinazione del valore degli immobili oggetto di dismissione è decretata dal Ministero della giustizia, previo parere di congruità emesso dall'Agenzia del Demanio, che tiene conto della valorizzazione dell'immobile medesimo. Gli eventuali oneri economici per la stima di tale valore sono posti a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni medesimi;
 - c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i beni e le attività culturali l'elenco degli immobili da valorizzare e dismettere, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e le attività culturali si pronuncia, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza qualora entro il termine di 60 giorni le amministrazioni competenti non si siano pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione;
 - d) gli immobili da dismettere sono individuati con decreto dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, ed entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato;

- e) per l'approvazione della valorizzazione degli immobili individuati e delle conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, il Ministero della giustizia può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate;
- f) i contratti di permuta sono approvati dal Ministero della giustizia. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;
- g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta, esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per una quota pari al 80 per cento. La restante quota del 20 per cento è assegnata agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni.
5. In considerazione della necessità di procedere in via urgente all'acquisizione di immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai precedenti commi 3 e 4 lettera e) sono concluse entro il termine di quindici giorni dal loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai medesimi commi sono conclusi e approvati entro il termine di trenta giorni dal loro avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro quindici giorni dall'approvazione dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso si intende comunque ratificato.
6. E' fatto salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento dei beni oggetto del presente articolo.

Art. 11

(Modifica alla disciplina del contratto di prestazione d'opera professionale)

1. Il corrispettivo del contratto di prestazione d'opera professionale è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. È in ogni caso ammessa la pattuizione dei compensi in deroga alle tariffe.
2. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico.
3. Le tariffe professionali sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, e si applicano in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero quando la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi.
4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni normative e regolamentari incompatibili con le previsioni del presente articolo.

Art.

(Attribuzione all'organo di controllo delle società di capitali delle funzioni dell'organismo di vigilanza previsto in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche).

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
 «4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)».

Motivazione

La proposta normativa, che si realizza mediante l'inserimento di un comma nell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (*Disciplina della responsabilità amministrativa della persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*), è finalizzata a consentire che le funzioni dell'organismo di vigilanza, ai fini della legge richiamata, possano essere svolte dagli organi di controllo che già siano costituiti all'interno della struttura collettiva dell'impresa. In tal modo, si determina, nelle società di capitali in cui è prevista obbligatoriamente la costituzione di un organo di controllo gestionale-contabile, la concentrazione delle funzioni da considerarsi in senso lato 'di controllo'; la semplificazione della struttura interna delle società; conseguenti risparmi di spesa per gli enti destinatari.

L'intervento normativo proposto non comporta impegno di spesa ma, al contrario, determina rilevanti economie di mercato.

Art.

(nuovo sistema di indennizzo per la violazione del ragionevole termine di durata dei processi)

1. Chiunque abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto della violazione della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto, a titolo di equa riparazione, ad ottenere dallo Stato il riconoscimento ufficiale dell'eccessiva durata del procedimento ed un indennizzo di entità pari a quella del contributo unificato versato dall'attore per il procedimento in cui si è verificata la violazione. Nessuna ulteriore somma è dovuta dallo Stato per la violazione verificatasi. 2. Resta ferma la disciplina del contributo unificato tra le parti del giudizio.
3. Non sono considerati irragionevoli, nel computo del tempo di cui al comma 1, i periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, nonché di un altro anno per ogni successivo grado di giudizio nel caso di giudizio di rinvio.
4. L'istanza di pagamento dell'indennizzo di cui al comma 1, nel termine di decadenza di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio in cui la violazione si è verificata, è presentata direttamente dall'interessato all'ufficio territorialmente competente dell'agenzia delle entrate, unitamente ad un'attestazione del cancelliere dell'ufficio giudiziario da ultimo adito, che contenga gli elementi concernenti la durata del procedimento e il relativo esito. In caso di soccombenza reciproca, l'indennizzo è dovuto a ciascuna parte in misura dimezzata. Alla parte che sia rimasta interamente soccombente non è dovuto alcun indennizzo.
5. L'agenzia delle entrate procede al pagamento dell'indennizzo entro diciotto mesi dal ricevimento dell'istanza.
6. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto proseguono fino alla sentenza che conclude il grado di giudizio secondo le norme della legge 24 marzo 2001, n. 89, ma il giudice, se accoglie il ricorso, dispone la sola restituzione del contributo unificato concernente il procedimento nel quale si è verificata la violazione e liquida le spese legali equitativamente. Contro il provvedimento della corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge. In tale caso la Corte di cassazione decide comunque nel merito. Si considerano pendenti i ricorsi notificati alla data di cui al primo periodo del presente comma.
7. Salvo quanto previsto dal comma 6, la legge 24 marzo 2001, n. 89 è abrogata.
6. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con parte dei risparmi derivanti dall'abrogazione delle legge n. 89 del 2001.

TITOLO VII

ACCELERAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E TELECOMUNICAZIONE ED EDILIZIA

Capo I

Misure in materia di infrastrutture energetiche e di telecomunicazione

Art.

Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, in materia di obiettivi di politica energetica e di infrastrutture necessarie ad assicurarne il conseguimento

1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, le parole: "con gli obiettivi della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3," sono sostituite dalle seguenti: "con gli obiettivi di politica energetica nazionale, di cui al comma 1 dell'articolo 3";

b) all'articolo 3:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari, sono approvati, in coerenza con il Piano d'azione nazionale adottato in attuazione della direttiva 2009/28/CE e con il Piano d'azione per l'efficienza energetica adottato in attuazione della direttiva 2006/32/CE, gli obiettivi di politica energetica nazionale nel medio e lungo termine.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate, con riferimento a grandi aree territoriali e a un adeguato periodo temporale, le necessità minime di realizzazione o di ampliamento di impianti di produzione di energia elettrica, di rigassificazione di gas naturale liquefatto, di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale e di stoccaggio di prodotti petroliferi, e le relative infrastrutture di trasmissione e di trasporto di energia, anche di interconnessione con l'estero, tenendo conto della loro effettiva realizzabilità nei tempi previsti, al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica nazionale di cui al comma 1 del presente articolo, di assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e di garantire adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia. Il decreto di cui al presente comma è aggiornato, con la medesima procedura, con cadenza almeno biennale, in funzione delle esigenze di conseguimento degli obiettivi stabiliti con il decreto di cui al comma 1, tenendo conto della effettiva evoluzione della domanda di energia, dell'integrazione del sistema energetico italiano nel mercato interno dell'energia e dell'effettivo grado di avanzamento della realizzazione delle infrastrutture individuate»;

2) al comma 3, le parole: "ai sensi del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma 2";

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«In caso di mancata espressione, da parte delle amministrazioni regionali, provinciali o comunali, entro il termine di due mesi dalla richiesta, dei pareri previsti per il rilascio degli atti autorizzativi o concessori relativi alle infrastrutture individuate ai sensi del comma 2, il parere si considera espresso in senso favorevole. Nei casi in cui, per il rilascio dell'atto autorizzativo o concessorio sia prevista l'intesa con la Regione interessata, l'intesa stessa si considera acquisita qualora entro il termine di due mesi dal ricevimento della comunicazione di conclusione del procedimento amministrativo, non pervenga il motivato diniego da parte della regione. In caso di dissenso, si procede, entro i trenta giorni successivi, alla costituzione di un Comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione o dalle Regioni interessate, dall'altro. Le modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti. Ove non si riesca a costituire il Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione o delle Regioni interessate.»;

4) al comma 5, le parole: "ai sensi del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma 2";

5) al comma 6, le parole: "agli obiettivi di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "alle finalità e ai requisiti di cui al comma 2";

6) al comma 7, le parole: "ai sensi del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma 2";

7) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: Obiettivi di politica energetica nazionale e infrastrutture necessarie ad assicurarne il conseguimento.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge n. 133/2008, che ha convertito in legge il Decreto Legge n. 112/2008, ha previsto che (entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto) il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisca la «Strategia energetica nazionale» SEN, che indica le priorità per il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, gli obiettivi di diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento; miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo; promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica; realizzazione nel territorio nazionale di Impianti di produzione di energia nucleare; promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione; incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica; sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra; garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.

L'art. 5 del DL 34/2001, anche in seguito alle proposte referendarie in materia, ha abrogato le disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari ed ha riscritto la disciplina della SEN.

La Corte Costituzionale ha ritenuto ammissibili i quesiti referendari anche relativamente ai commi 1 e 8 dell'art. 5 del citato DL 34/2011 in quanto "Le disposizioni di cui si propone l'abrogazione (commi 1 ed 8 del citato art. 5) risultano, infatti, a seguito della riformulazione del quesito da parte dell'Ufficio centrale, unite da una medesima finalità: quella di essere strumentali a consentire, sia pure all'esito di «ulteriori evidenze scientifiche» sui profili relativi alla sicurezza nucleare e tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore, di adottare una strategia energetica nazionale che non escluda espressamente l'utilizzazione di energia nucleare, ciò in contraddizione con l'intento perseguito dall'originaria richiesta referendaria, in particolare attraverso l'abrogazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 31 del 2010. Dunque, anche il quesito in esame mira a realizzare un effetto di mera ablazione della nuova disciplina, in vista del chiaro ed univoco risultato normativo di non consentire l'inclusione dell'energia nucleare fra le forme di produzione energetica, fermo restando, ovviamente, che spetta al legislatore e al Governo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, di fissare le modalità di adozione della strategia energetica nazionale, nel rispetto dell'esito della consultazione referendaria".

Nel rispetto dell'esito dei referendum dello scorso 12 e 13 giugno, risulta necessario prevedere la predisposizione di un documento di politica energetica nazionale nel medio e nel lungo termine che individui, con riferimento a grandi aree territoriali e a un adeguato periodo temporale, le necessità minime di realizzazione o di ampliamento di impianti di produzione nazionale di idrocarburi, di energia elettrica, di rigassificazione di gas naturale liquefatto, di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale e di CO₂ e di stoccaggio di prodotti petroliferi, e le relative infrastrutture di trasmissione e di trasporto di energia, anche di interconnessione con l'estero.

Ciò al fine di garantire a tutti l'accesso all'energia in modo sicuro, economico ed ambientalmente sostenibile. La politica energetica nazionale deve rappresentare al contempo una opportunità fondamentale per contribuire allo sviluppo del Paese creando condizioni per attivare una serie di investimenti che possono costituire un volano per la modernizzazione ed il recupero della competitività nazionale.

La disposizione che modifica l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 ha lo scopo di introdurre una modalità semplificata di conseguimento degli atti autorizzativi o concessori relativi alle infrastrutture strategiche nazionali in coerenza con la riforma dell'articolo 20 della n. 241/1990 nel rispetto delle prerogative delle Regioni e degli enti locali.

Gli ulteriori commi contengono delle modifiche meramente formali per uniformare il testo del citato art. 3 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 alle novità normative introdotte dalla norma in esame.

Art.

Infrastrutture petrolifere strategiche

1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività nel settore petrolifero, sono in ogni caso individuati quali infrastrutture e insediamenti strategici, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239:
- a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
 - b) i depositi costieri di oli minerali, come definiti dall'articolo 52 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
 - c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
 - d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
 - e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
 - f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.
2. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano e le competenze in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con la regione Interessata.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione inserisce una serie di infrastrutture energetiche, con specifico riferimento al settore petrolifero, all'interno delle infrastrutture e insediamenti strategici previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004 n. 239 (che a sua volta rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, con specifico riferimento alle procedure di autorizzazione degli impianti).

In tale contesto si prevede che le autorizzazioni siano rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con la regione interessata, nel rispetto delle competenze in materia ambientale.

Art.

Definizione dei limiti della piattaforma continentale, finalizzata a sbloccare investimenti offshore

1. L'articolo 1 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è sostituito dal seguente:

"Articolo 1.

1. In conformità con quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dall'Accordo di applicazione della parte XI della Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, ratificati e resi esecutivi ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, per piattaforma continentale, fermo restando l'articolo 4 della legge n. 689 del 1994, si intende il fondo e il sottosuolo delle aree sottomarine che si estendono al di fuori del mare territoriale, attraverso il prolungamento naturale del territorio terrestre, fino all'orlo esterno del margine continentale, o fino a una distanza di 200 miglia marine dalle linee di base, dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, nel caso in cui l'orlo esterno del margine continentale si trovi a una distanza inferiore da essa.

2. Fermo restando l'articolo 83 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, al fine di evitare la sovrapposizione tra la piattaforma continentale italiana e quella di uno Stato le cui coste siano adiacenti a quelle italiane o le fronteggino, la delimitazione della piattaforma continentale sarà effettuata tramite accordo internazionale con detto Stato, allo scopo di raggiungere un'equa soluzione.

3. Resta impregiudicata la delimitazione della piattaforma continentale determinata mediante accordi internazionali in materia già conclusi dall'Italia.

4. Fino all'entrata in vigore degli accordi di cui al comma 2, il limite esterno della piattaforma continentale italiana è fissato, a titolo provvisorio, mediante ricorso a principi equitativi, che tengano conto del criterio della proporzionalità, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, partendo dal tracciato della linea mediana, ciascun punto della quale è equidistante dai punti più vicini delle linee di base del mare territoriale italiano e di quello dello Stato contiguo o frontista.

5. Nei casi di cui al comma 4, con uno o più decreti, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della difesa, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, definisce i limiti esterni della piattaforma continentale italiana mediante elenchi di coordinate geografiche dei punti."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi dal sottosuolo marino, attraverso nuove più stringenti norme europee di sicurezza, sta registrando importanti incrementi di investimento in tutti i paesi. La piattaforma continentale italiana, in particolare nelle aree marine del Canale di Sicilia, presenta prospettive di sviluppo di infrastrutture di produzione di idrocarburi molto consistenti, che potrebbero consentire investimenti di alcune centinaia di milioni di euro in tempi brevi. La mancata definizione dei limiti di sovranità dell'Italia con altri stati rivieraschi, in particolare con Malta, impedisce la programmazione da parte delle imprese degli investimenti di ricerca e di sviluppo.

Con la norma proposta, sviluppata di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e con la partecipazione del Ministero dell'Ambiente, si definisce tale limite in base a criteri oggettivi e in

conformità alle prassi internazionali in attesa di ratificare i conseguenti opportuni accordi con gli Stati frontisti.

Art.

Accelerazione delle attività di smantellamento dei siti nucleari

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Sogin S.p.A. segnala al Ministero dello sviluppo economico e alle Autorità competenti, nell'ambito delle attività richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e del comma 1-bis dell'articolo 148 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le opere per le quali risulta prioritario l'ottenimento delle relative autorizzazioni, sulla base di criteri di efficienza e di riduzione dei tempi e dei costi nella realizzazione delle attività di smantellamento degli impianti.
2. I pareri riguardanti i progetti di cui agli articoli 55, 56 e 57 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, già presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle Autorità competenti entro centoventi giorni dalla suddetta data. Su motivata richiesta dell'Autorità competente il termine può essere ulteriormente prorogato di novanta giorni.
3. Qualora, in assenza della richiesta di proroga di cui al secondo periodo del comma 2, entro il termine previsto dal primo periodo del medesimo comma, le Autorità competenti non rilascino i pareri riguardanti le suddette attività, il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalità di cui agli articoli 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di rilasciare le relative autorizzazioni entro i successivi novanta giorni.
4. L'autorizzazione alla esecuzione delle opere, rilasciata ai sensi del comma 3, nonché le autorizzazioni di cui all'articolo 6, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, valgono quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatti salvi gli atti e procedimenti riguardanti la tutela dell'ambiente, la salute e la pubblica incolumità, costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Le disposizioni del presente comma si applicano alle autorizzazioni rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

All'articolo 2 vengono introdotte modifiche al decreto legislativo 230/95 semplificando le procedure di autorizzazione delle opere di smantellamento degli impianti nucleari in carico a SOGIN.

Al comma 1 viene data la possibilità alla Sogin di segnalare le priorità per le autorizzazioni dei progetti relativi alle attività di smantellamento

Al comma 2 si prevede il termine di approvazione da parte delle Autorità di controllo per progetti già presentati

Al comma 3 si prevede la procedura di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 articoli 14 ter e 14 quater semplificando la procedura di ottenimento delle autorizzazioni ai progetti di cui al comma 1 e 2.

Al comma 4 si introduce la prerogativa di utilità, indifferibilità e urgenza per i progetti di cui ai commi 1 e 2 con conseguente inglobamento delle autorizzazioni amministrative per la realizzazione delle opere.

Art....

(disposizioni per accrescere la sicurezza e l'efficienza dei settori energetici)

1. In relazione anche alle nuove esigenze indotte dal quadro programmatico europeo, allo scopo di contenere i prezzi della fornitura di energia elettrica per famiglie e imprese e garantire sicurezza, competitività e qualità delle forniture a livello nazionale, il Ministro dello sviluppo economico, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, emana disposizioni ed indirizzi ai soggetti istituzionali o ai concessionari di funzioni pubbliche. Gli indirizzi di cui al presente comma, ad integrazione e modifica delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 28 gennaio 2009, n.2. promuovono la revisione coordinata, da parte dei soggetti competenti, della disciplina di settore, entro i successivi sessanta giorni, in modo coerente alla necessità di garantire lo sviluppo efficiente del mercato elettrico e dei mercati connessi, la sua integrazione nel mercato europeo, la sicurezza energetica sia nel breve che nel medio e lungo termine.
2. All'inizio del comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 28 del 2011, sono inserite le seguenti parole: "Per la prima volta entro il 31 dicembre 2011 e successivamente" e al termine del medesimo comma 2 sono inserite le seguenti parole: "In esito alla predetta analisi, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas adotta con propria delibera, entro i successivi 60 giorni, le misure sui sistemi di protezione e di difesa delle reti elettriche necessarie per garantire la sicurezza del sistema, nonché definisce le modalità per l'installazione obbligatoria ed in tempi certi di interruttori tele gestibili sugli impianti di produzione a fonti rinnovabili non programmabili, anche già in esercizio, per le aree a più elevata concentrazione di tale tipologia di impianti. Entro il medesimo termine, Terna propone al Ministero dello sviluppo economico ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per l'approvazione, le ulteriori modifiche del Codice di rete necessarie per garantire la sicurezza del sistema".
3. In coerenza con gli indirizzi rappresentati nei provvedimenti di cui al comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas avvia un processo di aggiornamento delle condizioni per il dispacciamento dell'energia elettrica, inclusa quella prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, anche già in esercizio, perseguendo in particolare le seguenti finalità:
 - a) promuovere il ricorso a configurazioni impiantistiche e gestionali degli impianti che favoriscano la sicurezza del sistema e la riduzione degli oneri relativi, ivi inclusi i casi di obbligatorietà di tali configurazioni;
 - b) ottenere una rapida esecuzione da parte di Terna e dei gestori di rete di distribuzione dei potenziamenti delle reti elettriche necessari per ridurre i costi del sistema.
4. La data successivamente alla quale gli inverter utilizzati in impianti fotovoltaici devono prestare specifici servizi di rete, fissata nel decreto 5 maggio 2011 (attuazione dell'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28/2011), è anticipata al 30 giugno 2012.
5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito delle proprie competenze, verifica che i sistemi di remunerazione ed incentivazione delle attività di competenza di soggetti regolati risultino in linea con i valori medi, ove esistenti, praticati in ambito europeo per analoghe attività e che gli stessi rispondano a criteri di efficacia ed efficienza, rilevata anche tramite

monitoraggio dell'uso delle infrastrutture realizzate, rispetto ad opere ed infrastrutture di interesse strategico, nell'ambito dell'attuazione dei Piani di sviluppo di cui agli articoli 16 e 36, comma 12, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono ridefinite, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le modalità di gestione del Fondo di cui all'articolo 11 del decreto 26 gennaio 2000 per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, allo scopo di semplificare le procedure di allocazione delle risorse disponibili e dare stabilità al quadro programmatico di riferimento, a sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica del settore.

Nelle more della definizione del decreto di cui al presente comma, sono confermati per l'anno 2012 gli stanziamenti, per pari importi rispetto all'anno 2011, a favore degli affidatari di accordi di programma di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle attività produttive dell'8 marzo 2006, con rimodulazione delle attività definita e concordata tra le parti.

Art.

Interventi a sostegno della efficienza energetica

1. Le detrazioni dall'imposta lorda di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 358 e 359 della legge 27 dicembre 2006, 296, e successive modifiche e integrazioni si applicano anche alle spese sostenute dal 1 gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2014, nella misura e nel rispetto di quanto previsto in tabella A.

2. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, continuano ad applicarsi, per le parti non incompatibili con le disposizioni di cui allo stesso comma 1, i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 1, commi 349 e 360, della legge 27 dicembre 2006, 296, dell'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 29, comma 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma riguarda la proroga di un sistema di detrazioni fiscali a favore degli interventi di efficienza energetica su edifici, relativamente alle spese sostenute dai contribuenti dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2014.

La misura ha degli effetti positivi rilevanti e diretti sia sulla strategia energetico-ambientale, tesa alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni connesse alla produzione di energia, sia sulla crescita produttiva ed occupazionale.

Sotto il primo profilo, la promozione dell'efficienza energetica si conferma infatti il modo più economico e sostenibile per raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico, riduzione delle emissioni di CO2 e diversificazione verso le fonti rinnovabili.

Raggiungere gli stessi obiettivi attraverso la crescita della produzione da fonti rinnovabili è molto più costoso e richiede incentivi pubblici (soprattutto per alcune tecnologie del settore elettrico) decisamente più onerosi, a carico delle bollette elettriche. Dunque, sostenere il risparmio energetico negli usi finali di energia, segnatamente del settore residenziale, rappresenta lo strumento più virtuoso per raggiungere gli stessi risultati.

Sotto il secondo profilo, le ricadute sul sistema economico (in termini di occupazione, produzione e innovazione sono molto rilevanti), tenuto conto della posizione di eccellenza dell'industria italiana di settore e del carattere "anti ciclico" che tutti i settori della cd. green economy hanno dimostrato in questi anni di avere.

La proroga delle detrazioni per un triennio avrebbe quindi il merito di fornire una prospettiva stabile all'industria manifatturiera di settore, favorire nuovi investimenti e innovazione tecnologica, mantenere l'industria italiana in posizione di qualità.

Le attuali detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico – introdotte per la prima volta dalla legge finanziaria per il 2007 – verrebbero a scadere al 31.12.2011 e coprono interventi su edifici, come sostituzione di caldaie e infissi, installazione di pannelli solari per acqua calda, isolamento di tetti e pareti, coperture termiche.

Per questi interventi, è possibile detrarre la spesa sostenuta in dieci rate (per gli interventi eseguiti prima del 2011, era cinque rate), fino a un tetto massimo di spesa, differenziato per categoria di intervento.

La nuova proposta normativa contiene degli elementi di continuità, utili a dare immediato slancio al settore, ma anche elementi di innovazione, in modo da contenere il costo della misura:

- si considerano ammessi gli stessi interventi oggi oggetto di detrazione, in modo da fare riferimento ai decreti di attuazione tecnica già emanati e non provocare discontinuità o blocchi;
- la percentuale massima della detrazione scenderebbe dal 55% al 52% dal 2012, per effetto delle riduzioni lineari introdotte dal decreto-legge 98/2011 come anticipate dal decreto-legge 138/2011;
- la percentuale della detrazione ammessa sarebbe differenziata per tipo di interventi, a seconda del grado di complessità e della riduzione dei costi delle tecnologia registrata in questi anni, scendendo in alcuni casi al 41% (ossia, solo poco più elevata della detrazione del 36% prevista per le "normali" ristrutturazioni edilizie);
- sono stati introdotti parametri di spesa specifica, prima non previsti (non più di tot €/m² di pannello solare, non più di tot €/kW della caldaia, ecc.), in modo da rendere la misura più efficiente.

Una stima dei costi diretti e dei benefici, diretti ed indiretti, è possibile sulla base dei dati derivanti dal monitoraggio degli anni trascorsi.

I principali risultati del meccanismo fino a tutto il 31 dicembre 2010 (per l'anno 2011 i dati non sono ancora disponibili) sono:

- un numero totale di interventi complessivamente eseguiti pari a circa 1.000.000;
- una riduzione del gettito fiscale diretto di circa 7 miliardi di euro, da distribuire nel periodo 2008-15, ossia in otto anni (una media inferiore a un miliardo l'anno);
- un'ulteriore riduzione di gettito di 1,3 miliardi di euro di imposte sui prodotti energetici "evitati", sempre distribuita nel periodo 2008-15;
- un investimento complessivo sostenuto da imprese e famiglie di quasi 13 miliardi di euro, con un risparmio energetico di circa 7.000 GWh/anno "persistente", vale a dire che si mantiene tale per qualche decennio.

A fronte di questo onere complessivo lordo di 8,3 miliardi, sono state stimate maggiori entrate erariali per circa 6 miliardi di euro nello stesso periodo 2008-15, conseguenti a IVA, imposte sui redditi (53.000 addetti nel solo anno 2008) e emersione del "nero".

Dunque, l'onere effettivo delle detrazioni 55% per gli interventi eseguiti nel periodo 2007-2010 è stimato in 2,3 miliardi di euro, distribuito negli anni 2008-15, ossia meno di 300 milioni di euro all'anno.

Nella nuova proposta, per effetto delle riduzioni lineari, della modulazione della percentuale di detrazione e dei nuovi parametri di costo specifico ammissibile e ipotizzando un trend di interventi simile all'attuale, l'onere sarebbe contenuto in circa 150 milioni di euro/anno.

Art.

Modalità di determinazione dei limiti dei campi elettromagnetici

1. In coerenza con le finalità di cui all'art. XX in materia di semplificazione amministrativa e fermo quanto previsto dalla Legge 22 febbraio 2001 n.36, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz· è modificato sulla base dei seguenti criteri:
- a) alle apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999, non sono applicabili i limiti di esposizione definiti per gli impianti radioelettrici fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi;
 - b) i valori di attenzione di cui all'articolo 4, comma 2, indicati nella tabella 2 all'allegato B del Decreto, sono intesi come valori misurati all'interno degli edifici, ovvero calcolati tenendo conto della attenuazione introdotta dalle pareti secondo le vigenti norme CEI. Pertanto, alle pertinenze esterne degli edifici, quali balconi, terrazzi, cortili e lastrici solari, non si applicano i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B;
 - c) gli obiettivi di qualità, intesi come valori di immissione dei campi elettromagnetici calcolati all'aperto nelle aree intensamente frequentate e nelle pertinenze esterne degli edifici quali balconi, terrazzi, cortili e lastrici solari non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B. Detti valori devono essere intesi come media statistica giornaliera, calcolati sulla base della potenza media irradiata dagli impianti nell'arco delle 24 ore su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano;
 - d) le tecniche di misurazione da adottare al fine del confronto con i limiti di esposizione e con i valori di attenzione previsti dal decreto sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 e sue successive evoluzioni e/o specifiche norme emanate successivamente dal CEI;
 - e) le tecniche di calcolo previsionale da adottare al fine del confronto con i limiti di esposizione, con i valori di attenzione e con gli obiettivi di qualità previsti dal Decreto sono quelle indicate nella norma CEI 211-10 e sue successive evoluzioni, prevedendo l'uso dei coefficienti correttivi ivi definiti ed il loro aggiornamento al fine di consentire il calcolo della media statistica giornaliera.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il settore delle telecomunicazioni è caratterizzato da un'elevata propensione all'innovazione tecnologica in grado di creare nuovi prodotti e servizi, soddisfare nuove esigenze ed incrementare la produttività delle imprese e della Pubblica Amministrazione.

In tal senso, il futuro prossimo dovrebbe svilupparsi su tre direttrici tra loro parallele: una crescente domanda di accesso in mobilità al mondo delle informazioni e dell'intrattenimento (internet ovunque);

una crescente richiesta di accesso ad internet da parte dei cittadini anche meno informatizzati (internet per tutti);

un aumento della domanda di velocità di accesso da parte della popolazione e delle imprese già informatizzate (servizi multimediali a banda ultra larga).

Tra le nuove opportunità offerte dal progresso tecnologico saranno presenti servizi per le aziende e le pubbliche amministrazioni che consentiranno di usare le telepresenze favorendo il telelavoro, la telemedicina, l'e-commerce etc .. a tutto vantaggio di un sensibile aumento della produttività e della qualità della vita.

Tali servizi richiederanno però grandi capacità trasmissive con la conseguente necessità di potenziare ed aggiornare le reti di comunicazione elettronica del Paese favorendo una nuova stagione di sviluppo delle telecomunicazioni mobili, anche nell'ottica dello sviluppo delle reti di quarta generazione o LTE (Long Term Evolution), le cui prestazioni saranno di gran lunga superiori a quelle attuali.

Le reti di quarta generazione (LTE) consentiranno, infatti, un deciso salto di qualità nel settore delle telecomunicazioni che, oltre a rappresentare un comparto improntato da una notevole propensione all'innovazione tecnologica, risulta essere ancora oggi un settore capace di convogliare investimenti notevolissimi a tutto vantaggio del sistema Paese come peraltro recentemente dimostrato nel corso dell'asta per l'assegnazione delle frequenze per la tecnologia 4G.

L'asta per le frequenze evidenzia, inoltre, che nonostante la grave crisi economica globale tale settore intende concretamente portare a compimento una nuova fase di investimento infrastrutturale nel settore delle TIC di cui il Paese ha urgentemente bisogno.

La necessità di favorire gli investimenti nel settore è stata avvertita sia dal legislatore comunitario (direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE) che da quello nazionale (D. Lgs. n. 259/2003 recante "Codice delle Comunicazioni Elettroniche") che, da ultimo, è intervenuto con ulteriori norme volte a semplificare le procedure autorizzatorie per alcune tipologie di impianti (art. 87 bis D. Lgs n. 259/03 ed art. 35 Decreto legge 98/2011, convertito con legge n. 111/2011).

Per completare quest'opera di semplificazione normativa si rende, altresì, necessario un intervento che consenta di aggiornare e chiarire alcuni aspetti del DPCM 8 luglio 2003, recante il regolamento di attuazione della legge quadro sui campi elettromagnetici (legge n. 36/2001), mettendo a frutto il patrimonio di esperienze maturate in quasi un decennio da parte delle Arpa, della Fondazione Ugo Bordoni, dell'ISPRA e del CEI.

Attraverso l'introduzione di metodiche di misurazione univoche e di riferimenti a normative tecniche di settore gli operatori di comunicazione elettronica potranno, infatti, procedere alle necessarie attività di razionalizzazione e modernizzazione della rete potendo operare in quadro normativo più chiaro e definito. Peraltro nella maggior parte dei casi si tratta di norme tecniche univocamente già applicate da molti degli organi preposti al controllo sul territorio.

Inoltre, appare opportuno introdurre, in questa tematica caratterizzata da una costante e frenetica evoluzione tecnologica, una modalità di autoadattamento alle esperienze ed alle evoluzioni raccolte e validate da organismi tecnico amministrativi di riferimento generale, ferma restando la indicazione dei valori limite in capo all'organo politico amministrativo.

Sarebbe, quindi, opportuno intervenire, con la massima urgenza, sul citato DPCM, senza rivedere l'intero impianto normativo, al fine di puntualizzare e specificare, più razionalmente, il campo di applicazione del "valore di attenzione" e dell'"obiettivo di qualità".

In particolare, il valore di attenzione dovrebbe essere applicato, come originariamente previsto dalla Legge 22 febbraio 2001 n. 36, esclusivamente nelle aree adibite a "permanenze prolungate", mentre la tutela della popolazione sia nelle aree all'aperto intensamente frequentate che nelle pertinenze all'aperto degli edifici, sarebbe garantita attraverso gli "obiettivi di qualità".

In particolare la disposizione proposta, anche nell'ottica della semplificazione normativa, mira a chiarire la non applicabilità dei limiti definiti per le stazioni radio base agli apparati terminali per telecomunicazioni, quali ad esempio i telefoni cellulari, già regolati da specifica Direttiva europea (1995/5/CE), e armonizzare la terminologia con quella utilizzata nel Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259; rendere il valore di attenzione applicabile nelle aree dove effettivamente la popolazione vive e lavora; valutare l'obiettivo di qualità non come un altro limite, ma come un valore da perseguire attraverso l'incentivazione di quelle tecnologie oggi disponibili che non trasmettono sempre alla massima potenza.

CAPO II

Art. 1

**(finanziamento di opere infrastrutturali mediante defiscalizzazione)
FORMULAZIONE IN CORSO MEF**

Relazione

La proposta prevede che le opere infrastrutturali, anche nell'ambito delle operazioni di finanza di progetto, possano beneficiare, a titolo di contributo al finanziamento, della defiscalizzazione (Irap, Ires) a vantaggio dei concessionari; la defiscalizzazione è a copertura parziale o totale del contributo pubblico.

Non deve essere previsto elenco specifico di opere.

Art. 2

(disposizioni in materia di concessioni)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 11, è aggiunto il seguente periodo: "La gestione funzionale ed economica può anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.";

b) all'articolo 143, comma 1, dopo le parole: "gestione funzionale ed economica" sono inserite le seguenti: "eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte già realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa";

c) all'articolo 143, comma 4, dopo le parole: "anche un prezzo" sono inserite le seguenti: "nonché, eventualmente, la gestione funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere già realizzate";

d) all'articolo 143 il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nel bando di gara che nel piano economico finanziario e nella convenzione siano previsti, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite unitamente all'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 97.".

Art. 3

(disposizioni in materia di riserve tecniche delle imprese assicurative e di emissione obbligazioni da parte delle società di progetto)

1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo disciplina, con proprio regolamento adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3, 42, comma 3, e 191, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, le modalità, i limiti e le condizioni alle quali le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni possono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche ai sensi degli articoli 38, comma 1, e 42-bis, comma 1, attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche. Gli investimenti in questione possono essere rappresentati da azioni di società esercenti la realizzazione e la gestione delle infrastrutture, da obbligazioni emesse da queste ultime e da quote di OICR armonizzati che investano nelle predette categorie di titoli.
2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'articolo 157 è sostituito dal seguente:
"Art. 157 (Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto) (art. 37-sexies, legge n. 109/1994) - 1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile, purché destinate alla sottoscrizione da parte dei clienti professionali di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; dette obbligazioni sono nominative.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione.
3. Le obbligazioni connesse alla realizzazione di infrastrutture strategiche godono dello stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico."

Art. 4
(Opere strategiche e lotti costruttivi)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo l'articolo 169 è inserito il seguente:
"Art. 169-bis (Approvazione unica progetto preliminare)
 1. Su richiesta del soggetto aggiudicatore, il CIPE può valutare il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni dell'articolo 165, ai fini dell'approvazione unica dello stesso, assicurando l'integrale copertura finanziaria del progetto. In caso di approvazione unica del progetto preliminare, che comporta gli effetti dell'articolo 165 comma 7, il progetto definitivo è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili di competenza, con le modalità di cui al presente articolo e sempre che siano rispettate le condizioni previste al comma 2.
 2. Il progetto definitivo è corredato, oltre che dalla relazione del progettista prevista dall'art. 166 comma 1, da una ulteriore relazione del progettista, confermata dal responsabile del procedimento, che attesti:
 - a) che il progetto definitivo rispetta le prescrizioni e tiene conto delle raccomandazioni impartite dal CIPE;
 - b) che il progetto definitivo non comporta varianti localizzative rilevanti ai sensi dell'articolo 167, comma 6;
 - c) che la realizzazione del progetto definitivo non comporta il superamento del limite di spesa fissato dal CIPE in sede di approvazione del progetto preliminare.
 3. Il progetto definitivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di quarantacinque giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Nei trenta giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e, nel caso in cui verifichi il rispetto di tutte le condizioni di cui al comma 2, il progetto definitivo viene approvato con il decreto di cui al comma 1.
 4. L'approvazione del progetto definitivo con il decreto di cui al comma 1, comporta gli effetti dell'articolo 166 comma 5, e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Per quanto riguarda l'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità si applica l'articolo 166, comma 2. Si applica altresì l'articolo 166, commi 4-bis, 5-bis e 5-ter.
 5. Il termine di cui all'articolo 170, comma 3, per l'indicazione delle interferenze non rilevate dal soggetto aggiudicatore è pari a quarantacinque giorni ed il programma di risoluzione, approvato con il decreto di cui al comma 2 unitamente al progetto definitivo, è vincolante per gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio, con gli effetti dell'articolo 170, commi 4 e 5.";
 - b) all'articolo 163, comma 2, dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente:
"f-ter) verifica l'avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal fine può avvalersi, ove necessario, del Corpo della Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa."
2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 232, è inserito il seguente:

- “232-bis. Per gli interventi di cui al comma 232, il progetto preliminare e il progetto definitivo, sottoposti all’approvazione del CIPE ai sensi degli articoli 165 e 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono corredati da un piano economico e finanziario articolato secondo la sequenza di fasi costruttive cronologicamente successive, l’una propedeutica all’altra, elaborate in conformità del valore complessivo dell’intervento. Il piano economico e finanziario è predisposto in relazione alla realizzazione per fasi degli investimenti.”
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica ai progetti preliminari o definitivi non ancora pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. All’articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i contributi destinati alla realizzazione delle opere pubbliche, il decreto di cui al presente comma è emanato entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE che assegna definitivamente le risorse. In relazione alle infrastrutture di interesse strategico di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, detto termine è pari a trenta giorni e decorre dalla data di pubblicazione del bando ai sensi degli articoli 165, comma 5-bis, e 166, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo. Il mancato rispetto dei predetti termini comporta l’obbligo di procedere alla verifica ai fini dell’accertamento delle eventuali responsabilità dei soggetti competenti all’espletamento delle fasi procedurali.
5. Al fine di garantire la certezza dei finanziamenti destinati alla realizzazione delle opere pubbliche, le delibere assunte dal CIPE relativamente ai progetti di opere pubbliche, sono formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui viene assunta la delibera. Il mancato rispetto del predetto termine comporta l’obbligo di procedere alla verifica ai fini dell’accertamento delle eventuali responsabilità dei soggetti competenti all’espletamento delle fasi procedurali.
6. Per le delibere del CIPE di cui al comma 2, sottoposte al controllo preventivo della Corte dei Conti, i termini previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni, sono ridotti di un terzo.
7. Al fine di consentire di pervenire con la massima celerità all’assegnazione, da parte del CIPE, delle risorse finanziarie per i progetti delle infrastrutture di interesse strategico di cui all’articolo 4, comma 134, della legge 24 dicembre 2003, n. 135, il piano economico e finanziario che accompagna la richiesta di assegnazione delle risorse, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 140, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 135, è integrato dai seguenti elementi:
- a) per la parte generale, oltre al bacino di utenza, sono indicate le stime di domanda servite dalla realizzazione delle infrastrutture realizzate con il finanziamento autorizzato;
 - b) il costo complessivo dell’investimento deve comprendere non solo il contributo pubblico a fondo perduto richiesto al CIPE, ma anche, ove esista, la quota parte di finanziamento diverso dal pubblico;
 - c) l’erogazione prevista deve dare conto del consumo di tutti i finanziamenti assegnati al progetto in maniera coerente con il cronoprogramma di attività; le erogazioni annuali devono dare distinta indicazione delle quote di finanziamento pubbliche e private individuate nel cronoprogramma;
 - d) le indicazioni relative ai ricavi, sono integrate con le indicazioni dei costi, articolati in costi di costruzione, costi dovuti ad adeguamenti normativi riferiti alla sicurezza, costi dovuti ad adempimenti o adeguamenti riferibili alla legislazione ambientale, costi relativi alla manutenzione ordinaria dell’infrastruttura articolati per il periodo utile dell’infrastruttura, costi fideiussori; in ogni caso, il calcolo dell’adeguamento monetario, si intende con l’applicazione delle variazioni del tasso di inflazione al solo anno di inizio delle attività e non può essere cumulato;
 - e) per i soggetti aggiudicatori dei finanziamenti che siano organizzati in forma di società per azioni, è indicato anche l’impatto sui bilanci aziendali dell’incremento di patrimonio derivante dalla realizzazione dell’infrastruttura e, per le infrastrutture a rete, l’impatto delle esternalità positive,

come la cattura del valore immobiliare, su altri investimenti; tale impatto è rendicontato annualmente nelle relazioni che la società vigilata comunica all'ente vigilante.

Art. _____

(Norma costo del lavoro correttiva del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70)

1. Al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nonché la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle gare d'appalto, l'incidenza del costo del lavoro e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro restano comunque disciplinati:

a) dall'articolo 86, commi 3-bis e 3-ter; 87, commi 3 e 4; ed 89, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

b) dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

c) dagli articoli 26, commi 5 e 6, e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. L'articolo 81, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è abrogato.

DA INSERIRE NEL PACCHETTO "LAVORO"

Art. 5

(Norme transitorie correttive del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70)

1. L'articolo 4, comma 2, lettere n) e v), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; ai contratti già stipulati alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 132, comma 3, e dell'articolo 169 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data; ai fini del calcolo dell'eventuale superamento del limite previsto dal predetto articolo 4, comma 2, lettera v), del decreto-legge n. 70 del 2011, non sono considerati gli importi relativi a varianti già approvate alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

2. All'articolo 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, le parole da: "ricevuti dalle Regioni" fino a: "gestori di opere interferenti", sono sostituite dalle seguenti: "pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

b) il comma 10-bis è sostituito dal seguente:

"10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera t), numero 01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data."

OK

Art. 6

(Scorrimento graduatoria per completamento di contratti in corso)

1. All'articolo 140, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo le parole: "in caso di fallimento dell'appaltatore", sono aggiunte le seguenti: "o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso" e, dopo le parole "ai sensi degli art. 135 e 136", sono aggiunte le seguenti: "o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252".
2. All'articolo 140 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis Le stazioni appaltanti curano l'inserimento nel bando di gara di una clausola attraverso la quale i concorrenti si impegnano a stipulare il contratto di cui al comma 1 anche in corso di esecuzione."

Art. 7

(Semplificazione del regime dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo)

1. Sono da considerare sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 2 dello stesso articolo, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, prodotte nell'esecuzione di opere, anche se contaminate o mischiate, durante il ciclo produttivo, da acqua ovvero da materiali, sostanze o residui di varia natura, quali calcestruzzo, bentonite, PVC o vetroresina derivanti dalle tecniche e dai materiali utilizzati per poter effettuare le attività di evacuazione escavazione con tecniche tradizionali o meccanizzate, perforazione, prerivestimento, rivestimento, consolidamento dello scavo e costruzione ed impiegate, senza alcuna trasformazione diversa dalla normale pratica industriale, intendendosi per tale anche selezione granulometrica, riduzione volumetrica, stabilizzazione a calce o a cemento, essiccamento, biodegradazione naturale degli additivi condizionanti, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione che preveda la loro ricollocazione secondo le modalità stabilite nel progetto di utilizzo approvato dalle Autorità competenti anche ai fini ambientali ed urbanistici e nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito di destinazione, con riferimento alle concentrazioni di Tabella 1, Allegato 5, Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni. Fatta salva la possibilità in caso di fenomeni naturali che determinano superamenti delle stesse, di adottare i valori di fondo come concentrazioni soglia di contaminazione, si considera idoneo ai fini di cui al presente comma il materiale che, tenuto conto delle contaminazioni o frammistioni derivanti dalle attività di scavo e rivestimento, non supera i limiti di cui alla Tabella 1, colonna B, dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006; per gli interventi in siti con destinazione diversa da quella industriale o commerciale, lo strato superficiale, non inferiore a 50 cm, deve assicurare il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 1 colonna A del medesimo allegato; per i siti destinati alla produzione agricola o all'allevamento, si adottano i limiti di cui al precedente periodo sino alla adozione del provvedimento di cui all'articolo 241 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, l'accertamento delle caratteristiche del materiale, ai fini dell'impiego progettuale previsto, avviene con le modalità di cui al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 8

(semplificazione approvazione progetti con materiali innovativi)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.”;

b) all'articolo 59, comma 2, le parole “, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,” sono eliminate.

Art. 9

(Opere di urbanizzazione a scomputo)

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”

Art. 10

(semplificazione approvazione aggiornamenti convenzioni autostradali)

1. Gli aggiornamenti o le revisioni delle concessioni autostradali sono approvati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (Nars) che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta; decorso il predetto termine senza che il Nars abbia espresso il parere, i predetti aggiornamenti o revisioni possono comunque essere approvati.

Art. 11
(Consultazione preliminare)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 112 è inserito il seguente:

"Art. 112-bis

(Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro)

1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'art. 55 comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta consultazione preliminare secondo la procedura del presente articolo.

2. La stazione appaltante convoca tutte le imprese invitate, le quali possono chiedere chiarimenti in ordine al progetto, nonché il progettista e il soggetto verificatore; alla consultazione è presente il responsabile del procedimento.

3. Nel corso della consultazione l'Amministrazione fornisce i chiarimenti richiesti e, all'esito della consultazione, redige, seduta stante, verbale della riunione, riportando le informazioni e i chiarimenti forniti e ne consegna copia a tutti i presenti.

4. La stazione appaltante può sospendere la consultazione e rinviarla di non più di quindici giorni, qualora vi sia l'esigenza di approfondimenti;"

b) all'articolo 206, comma 1, dopo le parole "87; 88; 95; 96;" sono inserite le seguenti: "112-bis;"

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12
(Caro-materiali)

1. All'articolo 133, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

“4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al venti per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il venti per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.

5. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il venti per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di rilevazione delle variazioni percentuali per l'anno 2011, da adottarsi entro il 31 marzo 2012, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011. Restano ferme la precedente disciplina per il calcolo delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti al 2011 e le rilevazioni effettuate con i precedenti decreti ministeriali ai sensi del predetto articolo 133, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Art. 13

(Riserve)

1. All'articolo 240-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'importo complessivo delle riserve da liquidare non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale; tale limite non si applica alle riserve iscritte per fatti riconducibili ai casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile.";
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Art. 14

(Cessione partecipazioni Anas)

1. All' articolo 36, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 la parola "gratuitamente" è soppressa.

Art. 15

(Compensi Commissari straordinari)

1. All'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente:
"Per i commissari di cui al comma 2, dipendenti da pubbliche amministrazioni, è consentito optare per il trattamento economico in godimento all'atto della nomina".

Art. 16

(Accelerazione degli investimenti privati nel settore aeroportuale)

1. Al fine di consentire l'urgente avvio degli investimenti e interventi infrastrutturali, con capitali privati, di ammodernamento, ampliamento e adeguamento del sistema aeroportuale del Paese, i contratti di programma in deroga per gli aeroporti previsti dall'articolo 17, comma 34 *bis*, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modifiche e integrazioni, sono approvati con il procedimento previsto dallo stesso articolo 17, comma 34 *bis*, previa consultazione degli utenti ai sensi della normativa vigente, nel rispetto di quanto previsto nelle relative delibere adottate dall'Ente Nazionale per l'aviazione civile, la cui approvazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, deve intervenire in forma espressa.
2. Gli interventi infrastrutturali relativi ai sistemi aeroportuali di cui all'articolo 17, comma 34-*bis*, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, ivi compresi quelli inseriti nell'ambito dei contratti di programma o convenzione unica previsti dalla stessa disposizione, sono considerati, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Parte II, Titolo III, Capo IV, infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale. Pertanto, per l'approvazione e l'esecuzione degli stessi interventi, nonché dei Piani di Sviluppo Aeroportuale, le società di gestione si avvalgono delle procedure approvative dettate dalle disposizioni di cui al periodo che precede, nonché delle disposizioni di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 449, in quanto applicabili.

Art.

(Accelerazione delle procedure di dismissione degli immobili situati all'estero)

1. Allo scopo di accelerare e semplificare le procedure di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato all'estero, la vendita dei cespiti individuati nel piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero ai sensi dell'articolo 1, comma 1312, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata mediante trattativa privata, salve comprovate esigenze, anche in deroga al parere della Commissione immobili del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2. La stima del valore di mercato dei beni di cui al comma 1 può essere effettuata anche avvalendosi di soggetti competenti nel luogo dove è ubicato l'immobile oggetto della vendita. Alle attività di cui al precedente comma si applicano le disposizioni indicate al comma 1314 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

- Realizzazione della tratta ferroviaria Torino – Lione.

Art.

*(Disposizioni per la realizzazione della tratta transfrontaliera
Torino – Lione)*

1. Per assicurare la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione e garantire, a tal fine, il regolare svolgimento dei lavori del cunicolo esplorativo de La Maddalena, le aree ed i siti del Comune di Chiomonte, individuati per l'installazione del cantiere della galleria geognostica e per la realizzazione del tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione, costituiscono aree di interesse strategico nazionale.

2. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale di cui al comma 1 ovvero impedisce o ostacola l'accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.

Relazione

E' di straordinaria importanza garantire il rispetto della tempistica indicata dalla U.E. per la realizzazione della tratta ferroviaria ad Alta Velocità Torino - Lione, situata al centro degli assi di collegamento tra il nord ed il sud e tra l'est e l'ovest dell'Europa - da Lisbona a Budapest fino a Kiev, il "Corridoio n. 5", prioritario per l'Unione europea - che costituisce infrastruttura fondamentale nel quadro degli sviluppi della rete ferroviaria trans-europea.

L'U.E. ha, infatti, da tempo progettato una nuova rete ferroviaria ad Alta Velocità e ne ha promosso la realizzazione, riconoscendone l'importanza strategica ai fini dell'integrazione degli Stati e dello sviluppo di un sistema di Trasporto integrato standardizzato e concorrenziale.

In questo contesto, pertanto, la tratta Torino – Lione rappresenta uno snodo nevralgico.

L'assoluto rilievo strategico internazionale che assume la realizzazione dell'opera e l'esigenza prioritaria di predisporre tutti gli interventi mirati per favorirne la realizzazione nei tempi previsti richiede, soprattutto, che venga assicurata una protezione adeguata ai siti interessati.

A tal fine le aree ed i siti del Comune di Chiomonte (TO), individuati per l'installazione del cantiere della galleria geognostica e per la realizzazione del tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione, sono dichiarate (comma 1) aree di interesse strategico nazionale, il che consente di apprestare una speciale tutela alle aree ed ai siti interessati (comma 2) – mutuando, così, analoghe disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 4 e 5, del D.L. n. 90 del 2008.

Dalla dichiarazione di area di interesse strategico nazionale discende, per coloro che vi si introducono abusivamente ovvero ne impediscono o ne ostacolano l'accesso autorizzato, la stessa sanzione prevista dall'articolo 682 c. p. – arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da euro 51 a euro 309 – per l'ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato.